(c7) Nel rispetto della dotazione globale degli standard urbanistici, le ripartizioni delle aree ed attrezzature pubbliche possono essere intercambiabili o modificabili al loro interno in relazione agli effettivi fabbisogni, previa delibera di Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

(c8) Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del presente P.R.G., in caso di eventuale non corrispondenza tra norme tecniche ed elaborati grafici, prevale la norma scritta; in caso di eventuale difformità tra elaborati grafici a diversa scala prevale quello alla scala con denominatore minore; in caso di eventuale erronea trasposizione grafica della localizzazione dei vincoli sovraordinati prevale la determinazione del vincolo desunta dal dispositivo originario.

ART. I.3 - RAPPORTI CON I PIANI DI SCALA SUPERIORE, GENERALI E DI SETTORE. RAPPORTI CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO

(c1) Il PRG recepisce e specifica i vincoli, le indicazioni e le direttive del vigente Piano Regionale Paesistico, del Quadro di Riferimento Regionale, del Piano Territoriale Provinciale, del Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di tutti i vincoli sovracomunali preordinati da leggi statali e regionali e da provvedimenti della Provincia, anche se non espressamente indicati nelle Tavole di PRG.

(c2) In attesa dell'adeguamento del Regolamento Edilizio secondo le previsioni della L.R.18/83, e successive modifiche e integrazioni, le presenti norme prevalgono su quelle del vigente Regolamento Edilizio.

ART. I.4 - TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

(c1) Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di "permesso di costruire" o di altri atti autorizzativi, ai sensi della legislazione vigente e del Regolamento Edilizio. Sono inoltre consentiti gli interventi soggetti a D.I.A. o ad asseverazione, nei casi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

(c2) Le sole previsioni del P.R.G. e dell'eventuale P.P.A. non conferiscono inoltre la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune, a meno che i richiedenti la trasformazione s'impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. In ogni caso prima di ogni intervento edilizio dovranno essere realizzate (o completate) tali opere, o ne dovrà essere documentata l'esistenza.

(c3) Per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria previste dal PRG e di particolare rilevanza per l'attuazione dello stesso sono consentite in alcune zone particolari procedure, definite dalle stesse norme di zona.

ART. I.5 - STATO FISICO E GIURIDICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Gli elaborati del P.R.G. identificano le infrastrutture, gli edifici esistenti e le aree libere, che nell'insieme e configurano lo stato di fatto fisico e giuridico del territorio comunale.
Le destinazioni attuali di aree ed edifici sono registrate dal P.R.G. indipendentemente dall'esistenza di specifiche autorizzazioni d'uso, le eventuali omissioni di rappresentazione e/o la mancanza di aggiornamento dello stato di fatto fisico e giuridico del territorio nel P.R.G. non inficiano le previsioni urbanistiche di progetto.
L'inclusione nella cartografia del P.R.G. di edifici non autorizzati, di edifici eseguiti in difformità alle norme vigenti, di edifici le cui autorizzazioni possono essere assoggettate a riesame amministrativo o giurisdizionale non costituisce convalida degli stessi come stato di fatto fisico e giuridico: tali edifici restano, quindi, sottoposti ai provvedimenti ablativi di legge.